





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUDICI SAETTA E LIVATINO"

Con sezioni associate Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane
I.T.C. "Gino Zappa" (Campobello di Licata)
Viale Lauricella, 2 - 92029 Ravanusa (AG) Tel.0922/875745 Fax 0922 874018

IIS GIUDICI SAETTA E LIVATINO RAVANUSA (AG)

Prot. 0000718 del 18/02/2021

A1 (Uscita)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanziadei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 11 febbraio 2021 ("Protocollo");

EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

ARTICOLO 1 Prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell'Accordo);
- II. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 dell'Accordo);
- III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).

ARTICOLO 2 Contingenti

- 1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere *d*) ed *e*): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1 (sede di Ravanusa) e n. 1 (sede distaccata di Campobello di Licata)
 - ASSISTENTI TECNICI n. 1 per ogni area coinvolta nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità
 - COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.
- 2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per la sede di Ravanusa e n. 1 per la sede distaccata di Campobello di Licata.
- 3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
 - - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1 per la sede di Ravanusa e n. 1 per la sede distaccata di Campobello di Licata.
 - Il DSGA può esercitare il diritto di sciopero se presso la sede di Ravanusa permangano in servizio almeno due assistenti amministrativi, di cui almeno uno impiegato in mansioni tipiche dell'area amministrativo-contabile.

ARTICOLO 3 Criteri di individuazione

- 1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
 - a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
 - b. rotazione in ordine alfabetico

ARTICOLO 4 Modalità di adesione allo sciopero

- 1. In occasione di ogni sciopero il personale in servizio, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Accordo, è invitato a comunicare, entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero, in forma scritta alla scuola una delle seguenti opzioni:
- a) la propria intenzione di aderire allo sciopero;
- b) la propria intenzione di non aderire allo sciopero;
- c) di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

- 2. L'opzione indicata alla lettera a) del superiore comma 1, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Accordo è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, fatto salvo quanto indicato all'art. 3 comma 6 dell'Accordo.
- 3. Il mancato invio della email da parte del docente sarà interpretato quale adesione all'opzione di cui all'art. 1, lett. c) del presente articolo.

ARTICOLO 5 Modalità di comunicazione alle famiglie

- 1. In occasione di ogni sciopero il dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni:
- a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero;
- b) le motivazioni poste a base della vertenza
- c) i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale
- d) i dati relativi alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultime elezioni delle RSU avvenute nella scuola
- e) le percentuali di adesione registrate nella scuola nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito
- f) l'elenco dei servizio che saranno comunque erogati
- g) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Accordo e/o delle informazioni di cui alla lettera a) comma 5 dell'art. 3 dell'Accordo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Di Pasquali